

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Villastellone, ad uso irrigazione orti urbani ed irrigazione attrezzature sportive, assentita al Comune di Villastellone.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 837-31051 del 4-11-2016; Codice Univoco: TO-P-10643.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Villastellone - P. IVA 01791460015 - con sede legale in Villastellone, Via Ermanno Cossolo n. 32, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 28 metri in falda superficiale, in Comune di Villastellone località Centro Sportivo presso SS393 - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 26 Particella 114 - in misura di litri/s massimi 2 e medi 0,1244 per complessivi metri cubi annui 3.920 di cui ad uso agricolo senza restituzione metri cubi annui 3.080 (litri/s medi 0,0977) ed ad uso produzione di beni e servizi per infrastrutture sportive e ricreative metri cubi annui 840 (litri/s medi 0,0267), da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
  2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
  3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
  4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
  5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
  6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
  7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 10-11-2016. (... omissis ...)